



## **COMMISSIONE STUDIO FISCO E CONTENZIOSO**

### **MASSIMA**

**Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 11249 depositata il 29.05.2015**

**Presidente: Antonino Di Blasi - Relatore: Ernestino Bruschetta**

**Processo Tributario – costituzione tardiva in primo grado - deposito documenti nel giudizio di appello – ammissibilità - criteri**

Il diritto difensivo deve essere esercitato secondo lo schema processuale previsto e quindi nel rispetto delle preclusioni stabilite dal rito tributario.

In particolare, secondo l'interpretazione di questa Corte, l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. in combinato disposto con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 cit. richiamato dall'art. 61 d.lgs. n. 546 cit. dispone che i documenti «nuovi» possano esser prodotti in grado d'appello a pena di decadenza fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.

E' errato ritenere che la tardiva costituzione in primo grado non comporti la preclusione di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 cit. e che dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. derivi un'assoluta libertà di produzione documentale.